

Estratto del mandato della Commissione federale contro il razzismo (CFR)

Decisione del Consiglio federale svizzero del 23. agosto 1995

Il mandato della Commissione è il seguente:

- Occuparsi dei problemi di discriminazione razziale, promuovere una migliore comprensione tra persone di stirpe, colore di pelle, origine, provenienza nazionale o etica, religione diversi, opporsi a qualsiasi forma di discriminazione razziale diretta o indiretta e rivolgere un'attenzione particolare a misure di prevenzione efficaci.
- In particolare, la Commissione ha icompiti seguenti:
 - a) si occupa di informare il pubblico e appoggia o avvia campagne di sensibilizzazione e di prevenzione,
 - b) elabora misure e proposte per decisioni che verranno prese dal Consiglio federale,
 - c) nelle procedure di consultazione, esprime il proprio parere nel caso di lavori di formazione delle leggi e nell'esecuzione di decisioni,
 - d) il Consiglio federale o ciascuno dei Dipartmenti possono affidarle problemi particolari affinché esprima il proprio parere in proposito o per consultazione,
 - e) consiglia e appoggia le autorità federali nella redazione di pareri e nell'elaborazione di rapporti periodici destinati al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
 - f) analizza la discriminazione razziale sotto l'aspetto scientifico e etico,
 - g) analizza fatti avvenuti in Svizzera e le relative conseguenze per l'individuo e la società.
 - h) collabora con le autorità, le organizzazioni e le cerchie interessate che si occupano di questa problematica,
 - i) redige rapporti annuali all'attenzione del Consiglio federale sulle attività della Commissione e gli presenta gli studi e le raccomandazioni elaborati dalla stessa.
- Il presidente della Commissione consiglia i privati che si ritengono vittime della discriminazione. In particolare, viene offerta loro una consulenza sui rimedi giuridici a loro disposizione.
- Nell'ambito di un Comitato di coordinamento, la Commissione collabora regolarmente con la Commissione federale degli stranieri (CFS) e con la Commissione federale per i rifugiati. Mantiene i contatti anche con altre commissioni federali, sempreché le loro atttività concernino anche il suo mandato.
- La Commissione è sottoposta al DFI: ogni anno deve presentargli il programma di lavoro e compilare un rapporto delle sue attività.
- D'accordo con il DFI, la Commissione può consultare esperti o organizzare hearings.
- Le comunicazioni, i rapporti, le raccomandazioni e le richieste della Commissione possono essere pubblicato solo con il consenso del DFI.

- Le consulenze della Commissione sono di natura confidenziale, ma i membri della Commissione hanno il diritto di inforamre le cerchie interessate sui lavori interni della Commissione.
- La Commissione è autorizzata a richiedere presso gli uffici della Confederazione le informazioni di cui ha bisogno per adempiere ai propri compiti. Per soddisfare al mandato, può anche mantenere contatti con gli uffici cantonali, le associazioni e altre organizzazioni.